



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Pace

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

DISCIPLINA DELL'EDITORIA E DELLA PROFESSIONE DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

A. PREMESSA

Eccellenze, Onorevoli Consiglieri,

ormai da parecchi anni giungono forti, da tutti coloro che hanno rapporti col mondo dell'editoria e dell'Informazione, le sollecitazioni per una nuova legge capace di riconoscere le professionalità degli operatori dell'Informazione regolandone l'operato, di sostenere il settore dell'editoria e più in generale di garantire il pluralismo delle fonti di Informazione, requisito basilare di ogni paese che si voglia definire democratico.

Richieste in tal senso sono giunte dalle relazioni annuali della Commissione di Vigilanza, dagli editori, dall'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters, dagli altri operatori dell'Informazione, nonché dalla cittadinanza tramite un'Istanza d'Arengo accolta dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 settembre 2006.

Il programma di governo ha espressamente voluto dare ascolto a tutte le voci che hanno contribuito a dibattere sui temi dell'Informazione ed ha espressamente indicato fra i propri obiettivi una maggiore qualità dell'informazione da realizzarsi con:

- una nuova legge in materia di editoria che preveda la trasparenza delle proprietà e dei finanziamenti delle testate giornalistiche, nonché le risorse necessarie per la promozione di borse di studio per praticantato e formazione;
- l'adozione di un codice deontologico, da redigersi con il contributo indispensabile dei professionisti del settore;
- l'introduzione della figura del giornalista professionista, con la definizione degli opportuni limiti e delle adeguate normative;
- norme e regole certe anche per i nuovi strumenti informatici e le testate on line.

Il panorama sammarinese in materia di informazione si può riassumere velocemente perché ha una storia molto breve ancorché il suo sviluppo sia stato esponenziale. Il giornalismo a San Marino si è venuto formando negli ultimi vent'anni. Nella seconda metà degli anni '80 il panorama dell'informazione sammarinese era ancora costituito da notizie sporadiche pubblicate dalle edizioni locali dei quotidiani nazionali (il *Resto del Carlino*). Radio San Marino trasmetteva dal territorio italiano, era nelle mani di alcuni volontari e non aveva una linea editoriale ben definita. Stava nascendo il Telegiornale diretto da Michele Bovi ma stentavano ad essere presenti altri giornali. Oggi a San Marino c'è un panorama ben differente: accanto alla TV di Stato esistono altre emittenti che trasmettono dall'Italia, le pubblicazioni, sia di carattere professionale che associazionistico sono numerose e numerosi sono anche i giornalisti, sia sammarinesi che italiani.

La legge 13 febbraio 1998 n. 25, pur con le successive modifiche, risulta di difficile applicazione soprattutto per la parte relativa alla trasparenza della proprietà delle testate. È sempre più sentita l'esigenza dell'introduzione di un Codice Deontologico finalizzato ad individuare il punto di equilibrio fra diritto di cronaca e diritto alla privacy dei cittadini ed è improcrastinabile il riconoscimento della professione degli operatori dell'informazione con le annesse tutele economiche. Nonostante il piccolo bacino di utenza la nostra Repubblica deve aspirare ad elevati livelli di qualità dell'Informazione:



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Pace

in questo quadro lo Stato deve quindi fare la sua parte sostenendo l'editoria e favorendo le condizioni per gli aggiornamenti e gli approfondimenti professionali da parte degli operatori.

Infine si valuti il fatto che il progetto di legge che ci si accinge ad esaminare, se da una parte disciplina in modo puntuale la professione degli operatori dell'Informazione, dall'altro propone un sistema di aggregazione degli stessi diverso dal quello di un Ordine vero e proprio, nell'intento di costruire un sistema di norme volta a garantire la massima qualità del prodotto editoriale, pur nella libertà di scelta di non assoggettamento ad esse sia da parte degli operatori, che degli editori.

B. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

In generale si fa presente che all'articolo 1, dedicato alle finalità della legge, seguono sei Capi contenenti le varie norme che disciplinano i temi affrontati: il prodotto e l'attività editoriale, gli operatori dell'informazione, i sistemi di garanzia, il divieto delle posizioni dominanti, il sistema dei sostegni, norme transitorie e abrogazioni.

Nell'elencare le finalità della legge l'articolo 1 richiama le fonti normative di più alto livello, la *Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese* e la *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*. Questo in quanto l'intero impianto normativo si basa sui principi del pluralismo dell'informazione e della concorrenza attraverso l'arricchimento della produzione editoriale, il sostegno dell'innovazione e dell'occupazione, lo sviluppo delle professionalità nel settore, la trasparenza della proprietà e dei meccanismi di finanziamento.

Il Capo I - *Il Prodotto e l'attività editoriale* definisce sia il prodotto editoriale sia l'inerente attività di produzione passando dalla attuale normativa, che prevede esclusivamente la forma dell'impresa, alla definizione del prodotto e, quindi, delle attività che possono produrlo. In questo senso la multimedialità e le nuove forme di comunicazione vengono inglobate con una norma generale che vale per l'oggi e per il futuro perché prescinde dalla evoluzione tecnologica. All'articolo 3 vengono definite le esemplificazioni dei prodotti editoriali sammarinesi, ai quali si estendono le regole definite dalla presente legge e si precisano gli ambiti di applicazione escludendo dal suo ambito le pubblicazioni di informazione pubblicitaria o informativa aziendale sia quando esse siano rivolte al personale interno, sia quando esse siano rivolte al pubblico.

L'articolo 4 è dedicato alle diverse tipologie di imprese editrici e al conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle imprese editrici. L'articolo precisa che per impresa editrice si intende ogni attività svolta anche in maniera individuale, societaria, cooperativa o associativa che svolga come attività prevalente quella editoriale, avente sede nella Repubblica di San Marino. Per attività prevalente si indica una quota superiore al 50% del fatturato della società stessa.

L'articolo 5 disciplina il **Registro delle imprese editrici** – già istituito dalla legge 13 febbraio 1998 n. 25 – e le inerenti modalità di iscrizione. Ci si soffermi sul fatto che questo articolo, in armonizzazione con quanto disposto agli articoli 22 e seguenti della normativa del 1881 *Legge sui reati di stampa*, istituisce una diversa forma del Registro delle imprese di informazione. Oltre a prevedere che l'iscrizione al Registro è condizione necessaria per l'inizio delle pubblicazioni, la norma individua 4 sezioni in cui è suddiviso il Registro nell'intento di accentrare nello stesso tutti i prodotti editoriali del territorio, aventi o meno diritto alle provvidenze e agli altri tipi di contributo stabiliti dalla legge.

All'articolo 2, infine, viene istituito **l'Ufficio Editoria**, con il compito di supportare l'Autorità Garante per l'editoria nelle numerose ed impegnative nuove competenze demandate dalla legge.

Il Capo II – *Gli operatori dell'informazione*, introduce all'articolo 6 la definizione di operatori dell'Informazione. All'interno di tale definizione gli operatori vengono poi suddivisi in categorie anche al



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Pace

fine di regolamentare in modo più puntuale specifici contratti di lavoro. Le innovazioni tecnologiche, anche nel settore del digitale, hanno modificato dalle fondamenta le vecchie suddivisioni nelle professionalità del settore dell'Informazione. Oggi le competenze e le professionalità sfumano in più ambiti e tutte le vecchie specializzazioni si arricchiscono di nuove e più alte possibilità. Questo riconoscimento rende più attuale la definizione rispetto a quella novecentesca e consente di ampliare i confini professionali valorizzandoli.

L'articolo 7 elenca in modo schematico i principali diritti e doveri degli operatori dell'informazione, che comunque vengono rimandati per ogni dettaglio al Codice Deontologico degli Operatori dell'Informazione.

Gli articoli 8 e 9 sono dedicati a disciplinare le forme di aggregazione degli operatori dell'Informazione che possono riunirsi in specifiche Associazioni e in una **Consulta per l'Informazione** avente l'importante compito, fra gli altri, di deliberare a maggioranza sul Codice Deontologico e sulle sue eventuali modifiche.

Il Capo III - *I sistemi di garanzia*, disciplina tutta una serie di organismi e strumenti necessari al rispetto del Codice Deontologico.

L'Autorità Garante per l'Informazione sostituisce l'analogo organismo previsto dalla legge 13 febbraio 1998 n. 25 con compiti molto più estesi e strumenti molto più incisivi. In considerazione delle grandi responsabilità e dell'impegno, anche in termini di tempo dedicato, che dovrà essere profuso per l'espletamento dei compiti affidato all'Autorità Garante, si ritiene necessario prevedere un compenso per i membri della Commissione.

L'articolo 11 regola le **modalità di adesione al Codice Deontologico**, che viene comunque rimandato sia per la stesura che per l'approvazione alla **Consulta per l'Informazione**, al cui rispetto sono tenuti tutti gli operatori dell'Informazione e le cui violazioni vengono punite dall'Autorità Garante sulla base di un quadro sanzionatorio contenuto nello stesso Codice. **Gli operatori dell'Informazione che aderiscono al Codice Deontologico, dispone l'articolo 12, e che utilizzano specifici contratti di lavoro presso imprese editrici iscritte al Registro, hanno diritto di ricevere un tesserino attestante la condizione professionale che permette di accedere alle pubbliche fonti di informazione.**

L'articolo 13 istituisce un Protocollo di Intesa, definito **Patto per la Libertà e il pluralismo dell'Informazione fra la Consulta per l'Informazione, l'Associazione delle imprese editrici e l'Autorità Garante, finalizzato al comune rispetto del Codice Deontologico. Le imprese editrici che sottoscrivono il Patto sono obbligate a lavorare stabilmente con operatori dell'Informazione aderenti al Codice e ad applicare ai propri collaboratori o dipendenti gli specifici contratti di lavoro che si andranno a formare; acquisiscono però il diritto ad utilizzare il Marchio di Qualità del rispetto del Codice Deontologico introdotto dall'articolo 14 e a beneficiare delle provvidenze per l'editoria indicate nello specifico capo della legge.**

Con il Capo IV - *Divieto delle posizioni dominanti*, vengono introdotte le regole necessarie ad evitare concentrazioni di imprese editrici. L'articolo 15 sancisce infatti il divieto di posizione dominante partendo dal principio che la ricerca e il mantenimento del pluralismo siano garantiti sia attraverso la garanzia della pluralità dei contenuti disponibili dalla società, sia attraverso una reale garanzia di concorrenza tra le imprese. Gli interventi in questo settore sono mirati ad evitare concentrazioni sia in termini di testate vendute, che di fatturato pubblicitario raccolto. Le posizioni dominanti vengono accertate dall'Autorità Garante che provvede, se necessario, a comminare le sanzioni amministrative previste dalla legge, e a trasmetterle nei casi limite all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti necessari alla rimozione.



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia,
l'Informazione, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Pace

Il Capo V – *Sistema dei sostegni*, determina agli articoli 18, 19 e 20 le provvidenze per l'editoria, elencando in modo puntuale sia l'elenco delle imprese ammesse che le procedure di ammissione alle stesse. Le provvidenze per l'editoria prevedono una partecipazione al costo del prodotto editoriale in misura pari al 10%, dove il costo viene strutturato secondo uno schema autorizzato dall'Autorità Garante su proposta dell'Ufficio Editoria. Le provvidenze prevedono inoltre sgravi fiscali sui contributi, sgravi sull'imposta sui redditi e detrazione dall'imposta sui redditi di parte dei costi sostenuti per corsi di aggiornamento.

L'articolo 21 ripropone il meccanismo di contribuzione alla stampa periodica di partiti politici, movimenti e associazioni senza fini di lucro già individuato dall'articolo 9 della legge 25/1998 individuando nel nuovo Ufficio Editoria il referente per le pratiche amministrative necessarie all'erogazione dei contributi.

L'articolo 22 introduce il sistema dell'autocertificazione quale criterio principe per la fornitura di dati all'Autorità Garante, mentre l'Autorità Garante svolgerà controlli a campione. L'operatività di tale compito viene affidata all'Ufficio Editoria.

L'articolo 23, dedicato alla formazione professionale degli operatori dell'Informazione, stabilisce che la Consulta per l'Informazione può proporre progetti formativi per gli operatori dell'Informazione e che la Segreteria di Stato per l'Informazione può istituire delle borse di studio specifiche per l'avviamento alla professione giornalistica.

Il Capo VI – *Norme transitorie e abrogazioni* è infine dedicato alle disposizioni transitorie necessarie ad armonizzare la situazione esistente con le indicazioni della nuova legge.

Eccellenze, Onorevoli Consiglieri,

è nella convinzione che questa nuova legge possa contribuire allo sviluppo di tutto il settore dell'Informazione che chiedo di esprimere un voto ad essa favorevole.